

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8; D.P.R. 25 luglio 1991 e D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 - **Autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da laboratori orafi con fusione di metalli, nuovi, da modificare o da trasferire.**

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di un impianto in altra località;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 che al Capo III definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico e stabilisce che per le stesse le Regioni possano predisporre procedure specifiche di autorizzazione;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994 nella quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attivazione delle procedure semplificate di autorizzazione per specifici settori produttivi o attività;

valutato che per l'attività dei laboratori orafi con fusione di metalli possono essere individuate soluzioni tecnologiche caratterizzate da una minor pericolosità delle sostanze impiegate o da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano essere quelle di cui all'allegato 2;

ritenuto pertanto possibile attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, presentando domanda secondo il modello di cui all'allegato 1;

considerato che, secondo quanto stabilito dalla D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994, gli enti e le imprese che presentano domanda di autorizzazione secondo il modello di cui all'allegato 1 e si impegnano a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2 sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio

1991;

vista la D.C.R. n. 946-17595 del 13 dicembre 1994;

vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di attivare la procedura semplificata di autorizzazione per gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi con fusione di metalli, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi, adottando soluzioni tecnologiche aventi le caratteristiche di cui all'allegato 2, per avvalersi della procedura semplificata di autorizzazione devono presentare domanda secondo il modello di cui all'allegato 1.

Copia della domanda di autorizzazione trasmessa alla Regione deve essere contestualmente inviata al Sindaco, al Servizio di Igiene Pubblica della ex U.S.S.L. e alla Provincia competenti per territorio.

Gli enti e le imprese che presentano la domanda di autorizzazione di cui all'allegato 1, impegnandosi a rispettare le prescrizioni di cui all'allegato 2, sono autorizzati in via generale ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988 e dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, con effetto dalla data di ricevimento della domanda da parte della Regione.

L'autorizzazione ottenuta in via generale da un ente o impresa può essere revocata con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di eventuali rilievi motivati del Sindaco in merito alla domanda pervenuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. n. 203/1988.

Gli enti e le imprese che intendano installare, modificare o trasferire laboratori orafi con fusione di metalli aventi caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali diverse da quelle previste nell'allegato 2 devono presentare domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.P.R. n. 203/1988 ai fini di ottenere la preventiva autorizzazione, rilasciata esplicitamente con Deliberazione della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 4 Dicembre 1993 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'allegato 2 sono affidati ai Servizi di Igiene Pubblica ed ai Laboratori di Sanità Pubblica delle ex UU.SS.SS.LL. competenti per territorio.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si procederà secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 203/1988.

Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio, eventuale variazione di ragione sociale ai fini della volturazione della documentazione agli atti.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli enti e le imprese autorizzati in via generale a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ex U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella precedente sede, nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella stessa.

Gli allegati 1 e 2 sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione potrà essere modificata secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.